



27483-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno - Presidente -  
Donatella Galterio  
Claudio Cerroni - Relatore -  
Alberto Galanti  
Fabio Zunica

Sent. n. sez. 457  
CC - 07/06/2023  
R.G.N. 11743/2023

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) (omissis) nato a (omissis)

avverso la ordinanza del 06/02/2023 della Corte di Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 6 febbraio 2023 la Corte di Appello di Roma ha rigettato la richiesta, formulata dall'avvocato (omissis) nell'interesse di (omissis) (omissis) (omissis) con istanza del 2 febbraio 2023, di restituzione nel termine di impugnare la sentenza del 14 luglio 2022 del Tribunale di Roma, che aveva tra gli altri condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Nei confronti di detta sentenza, e per conto (omissis) a, l'originario difensore avvocato (omissis) aveva già proposto appello, peraltro dichiarato

inammissibile per tardività con ordinanza del 19 gennaio 2023 della stessa Corte territoriale.

2. Avverso il predetto provvedimento del 6 febbraio 2023 è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, la difesa ha dato conto che il 25 gennaio 2023 l'imputato aveva ricevuto la notificazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, stante la tardiva proposizione del gravame, e che il successivo 2 febbraio 2023 – entro il termine di dieci giorni dalla effettiva conoscenza degli eventi processuali – era stata depositata l'istanza di restituzione.

L'imputato infatti era stato ignaro dell'insorgenza della problematica di salute del proprio difensore, che aveva comportato il mancato rispetto del termine per impugnare (quest'ultimo era scaduto il 26 novembre 2022, e l'appello era stato infatti depositato due giorni dopo).

Il provvedimento impugnato doveva ritenersi censurabile, in quanto doveva essere apprezzata sia l'esistenza di forza maggiore tale da impedire al difensore il rispetto del termine di impugnazione, sia il momento di conoscibilità della circostanza da parte dell'imputato. Né rilevava l'osservazione della Corte territoriale, quanto alla possibilità per il difensore di incaricare altra persona per il deposito dell'impugnazione, senza verificare la possibilità di adempiere al proprio mandato a fronte del malore subito dal difensore stesso.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Come risulta dall'ordinanza di inammissibilità dell'appello - per tardività della sua proposizione - e dal coerente esame degli atti del fascicolo d'ufficio attesa la natura processuale della questione, la sentenza del Tribunale di Roma è stata pronunciata il 14 luglio 2022 ed è stata depositata il 12 ottobre 2022, nel termine quindi di novanta giorni siccome assegnato per il deposito della motivazione. In ragione di ciò, il termine di quarantacinque giorni per la proposizione dell'appello veniva quindi a scadere - senza ulteriori oneri di notificazione da parte dell'ufficio - il 26 novembre 2022.

4.1.1. L'appello da parte del legittimato difensore avvocato (omissis) è stato invece presentato con atto datato 24 novembre 2022, comunque depositato - ormai tardivamente - il 28 novembre 2022.

4.1.2. Con atto del 2 febbraio 2023 (in esito peraltro all'intervenuta declaratoria di inammissibilità del gravame presentato dal proprio difensore), l'imputato ha proposto, tramite l'avvocato (omissis) istanza per essere restituito nel termine per impugnare, assumendo l'impossibilità dell'avvocato (omissis) di

curare la proposizione dell'appello atteso l'insorto stato di malattia e in ragione delle correlate ansie personali per le proprie condizioni di salute, a decorrere dal 21 novembre 2022.

4.1.3. Ciò posto in fatto, costituisce orientamento risalente ma non smentito che, in tema di restituzione nel termine, non è consentito all'imputato far valere, sostituendosi al difensore, un impedimento che riguardi il difensore medesimo; ed invero è prevista la legittimazione del difensore in proprio e per causa propria alla richiesta di essere reintegrato in un diritto o facoltà, né può ritenersi sussistente alcuna funzione di rappresentanza del difensore da parte dell'imputato (Sez. 2, n. 1763 del 13/04/1999, D'Angelo, Rv. 214363, proprio in tema di affermata malattia del difensore).

In ogni caso, peraltro, anche a prescindere dai rilievi che precedono, da un lato l'imputato ben avrebbe potuto tempestivamente presentare personalmente l'appello nei termini *ex lege* fissati (dovendosi presumere l'adempimento da parte del difensore del dovere deontologico di comunicare al proprio assistito l'esito del giudizio, ed in proposito infatti alcuna lamentela è stata avanzata, mentre comunque alcun incombenza partecipativo incombeva all'ufficio, trattandosi di sentenza depositata nei termini), e d'altro canto alcun onere di diligenza risulta essere stato rispettato.

4.1.4. In disparte invero la considerazione fattuale che l'appello reca la data interna del 24 novembre 2022 – successivo al momento di insorgenza della patologia e nei termini per la proposizione tempestiva dell'appello – come momento conclusivo di formazione dell'atto, è stato ritenuto configurabile il caso della forza maggiore idonea a suffragare istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza nella malattia invalidante del difensore di fiducia che gli abbia impedito di allontanarsi dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione. Con la precisazione, peraltro, che in un caso – proprio come in specie – di deposito differito della motivazione, con termine di quarantacinque giorni per impugnare e di malattia del difensore documentata dal trentesimo giorno in poi, è stata esclusa la sussistenza della forza maggiore, sul rilievo che l'uso dell'ordinaria diligenza, sia da parte dell'imputato, sia da parte del difensore, avrebbe potuto impedire il vano spirare del termine)(Sez. 1, n. 16763 del 07/04/2010, Incarnato, Rv. 246927). Infatti, al riguardo, è stato ripetutamente ritenuto che integra un'ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., il solo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività (Sez. 6, n. 51912 del 03/12/2019, Costantino, Rv. 278063; Sez. 3, n. 23324 del 10/03/2016, Plazzi, Rv. 266826; Sez. 6, n. 2252 del 16/12/2010, dep. 2011, Cutrani, Rv. 249197). Ipotesi certamente non

ricorrente in specie, laddove la denunciata patologia del difensore, tra l'altro comportante l'esecuzione di accertamenti clinici di sostanziale *routine*, sarebbe insorta cinque giorni prima della scadenza del termine per impugnare.

Tanto più che non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore l'impedimento fisico ad es. limitato al giorno di scadenza del termine, giacché è imputabile alla parte l'incapacità di organizzare i propri impegni in modo da neutralizzare il rischio di imprevisti dell'ultimo momento (cfr. Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zandoni, Rv. 262088), ed in specie erano già comunque decorsi quaranta dei quarantacinque giorni utili alla proposizione del gravame (v. anche *supra* Sez. 1, n. 16763 cit.). Anche perché grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito (Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zandoni, Rv. 262087), laddove al contrario alcuna iniziativa informativa o di controllo era stata assunta, dal momento che l'odierno ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della declaratoria di tardività solamente dopo l'avvenuta comunicazione della decisione d'appello.

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, la manifesta infondatezza dell'istanza non può quindi che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

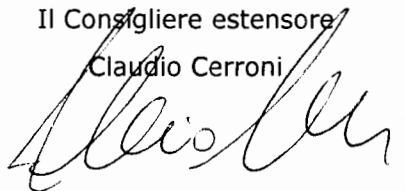
#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 07/06/2023

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Giulio Sarno

